

COMUNE DI CASTRO DEI VOLSCI
(Prov. di Frosinone)

Regolamento
per la gestione
degli impianti sportivi
comunali

NORME GENERALI

Art. 1

Gli impianti sportivi del Comune di Castro dei Volsci e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del Patrimonio dell'Amministrazione Comunale e sono destinati ad uso pubblico.

Art. 2

Le modalità generali delle concessioni in gestione ed in uso degli impianti sportivi comunali si informano alle disposizioni di Legge e sono stabilite dal presente Regolamento.

Art. 3

Gli impianti sportivi comunali sono concessi in uso o in gestione nel rispetto dei requisiti richiesti dalla Legge a tutte le Società, i Gruppi Sportivi e le Associazioni aderenti alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva, che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali. Le Società, i Gruppi Sportivi, le Associazioni e i cittadini non aderenti alle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI, per l'uso degli impianti, devono possedere i requisiti richiesti dalla Legge.

Art. 4

L'Amministrazione Comunale ha il compito di promuovere, coordinare e disciplinare tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti di pertinenza e di adottare i provvedimenti necessari per la loro utilizzazione, nell'ambito delle vigenti disposizioni di Legge e degli orientamenti definiti dall'Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Consulta Comunale dello Sport e il CONI.

Art.5

Gli impianti sportivi comunali sono:
campo sportivo in località Madonna del Piano;
campetto polivalente scuola Media;
palestra scuola elementare

UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art.6

La concessione, sia in uso che in gestione, degli impianti sportivi comunali, sarà consentita sulla base delle seguenti disposizioni, tenuto conto della programmazione effettuata annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 7

L'uso degli impianti sportivi, che costituiscono parte integrante delle scuole pubbliche nelle ore libere da impegni scolastici, è regolato in conformità all'art. 12 della Legge 4.8.1977 n. 517 e successive disposizioni.

Art.8

Tutti gli impianti sportivi comunali saranno concessi in uso dietro versamento di una tariffa adeguata, tale da coprire, almeno in buona parte, le spese vive di manutenzione. Le tariffe vengono stabilite dalla Giunta Comunale e sentito il CONI e possono essere riviste annualmente, adeguandole a mutate esigenze. Eventuali esenzioni o riduzioni delle tariffe in vigore devono essere approvate dalla Giunta Comunale.

MODALITÀ' DI PAGAMENTO

Art.9

L'accesso agli impianti sarà consentito dietro pagamento anticipato della tariffa d'uso.

- a) Per l'utilizzo periodico stagionale le modalità di pagamento dovranno essere concordate con l'ufficio comunale competente;
- b) L'uso saltuario sarà concesso dietro presentazione di ricevuta dell'avvenuto pagamento al personale incaricato.

Art. 10

La procedura per richiedere da parte di Associazioni, Società, Enti o altri soggetti aventi diritto l'uso continuativo degli impianti sportivi di pertinenza, ha inizio con la presentazione, entro il 15 settembre, della domanda di concessione da parte del richiedente su apposito modello. Inoltre il legale rappresentante dell'Associazione, Società, Ente o altro soggetto avente diritto dovrà sottoscrivere un'apposita scheda organizzativa, che definisce in dettaglio i termini della concessione.

Art. 11

Le domande per qualsiasi tipo di utilizzo (continuativo o saltuario) degli impianti vanno

inoltrate, su apposito modello, all'Amministrazione Comunale. In caso di più richieste relative ad uno stesso impianto, o concomitanti, l'ufficio competente deciderà in base ad apposite graduatorie e criteri di priorità.

CAMPO DI CALCIO

Art. 12

Le Società o Gruppi Sportivi interessati ad ottenere l'uso continuativo del campo di calcio per gli allenamenti infrasettimanali (dal lunedì al venerdì), dovranno presentare domanda su apposito modello, entro e non oltre il termine indicato nel precedente articolo 10. Nella domanda si dovrà specificare, il giorno e l'ora in cui s'intende utilizzare l'impianto. L'Amministrazione, compatibilmente con gli spazi a disposizione, darà risposta scritta entro il 1° Ottobre di ogni anno.

Criteri per l'assegnazione

L'assegnazione del campo, verrà fatta sulla base dei seguenti criteri di priorità indicati nell'ordine:

- a) Regolarità dei pagamenti effettuati da ogni singola Società alla scadenza stabilita dall'Amministrazione;
- b) Riferimento alle assegnazioni dell'anno precedente.
- e) Nel caso di società di nuova costituzione l'assegnazione dovrà essere compatibile con il rispetto delle assegnazioni alle società già esistenti.

Priorità per l'assegnazione

Nel caso in cui più Società intendano usufruire del medesimo campo nel medesimo orario, sia per gare ufficiali che per allenamenti verranno seguiti i criteri di priorità elencati nell'ordine:

- a) Società che svolgono attività sportiva sul territorio iscritte e partecipanti a campionati ufficiali (F.I.G.C- ARCI - CSI);
- b) Società che promuovono il settore giovanile;
- e) Società che insistono sul territorio legalmente costate per l'attività sportiva (anche se non partecipanti a campionati);
- d) Privati o gruppi non costituiti in società;
- e) Società non operanti sul territorio e iscritte;
- f) Società non operanti sul territorio e non iscritte.

Art. 13

Le società o i privati che intendono usufruire del campo di calcio per attività saltuarie di qualsiasi tipo (tornei, allenamenti, amichevoli, periodi di preparazione tecnico-atletica etc), dovranno presentare domanda in carta semplice su apposito modello, all'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 14

L'attività per gli allenamenti infrasettimanali delle strutture sportive si svolge secondo il calendario approvato dall'Ufficio Tecnico Comunale nel rispetto dei criteri e priorità di assegnazione, compatibilmente con le esigenze comunali. Nei giorni di sabato e domenica e in quelli festivi gli impianti, anche se in gestione a Società o Associazioni, restano a disposizione per il regolare svolgimento dei vari campionati, gare e manifestazioni.

CONCESSIONE IN GESTIONE

Art. 15

Nel caso di concessione in gestione di un impianto sportivo, spetta all'Amministrazione Comunale, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento, fissare le modalità di gestione, deliberando un'apposita convenzione che dovrà essere sottoscritta dal gestore. Le convenzioni per la concessione in gestione degli impianti possono essere stipulate con Associazioni, Società, Enti di Promozione e Federazioni Sportive.

Art. 16

La stipula delle convenzioni per la gestione di tutti gli impianti sportivi comunali, dovrà uniformarsi ai seguenti criteri di carattere generale:

- Nelle giornate di sabato e domenica e nei giorni festivi, la programmazione degli impianti che dovranno essere a disposizione per l'effettuazione dei vari campionati viene effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Per le partite di campionato che si svolgono nei giorni di sabato e domenica e nei giorni festivi il concessionario dovrà attenersi ai seguenti criteri:

a) garantire la rotazione delle società del territorio che partecipano ai campionati;

b) comunicare preventivamente all'ufficio comunale competente la data e l'orario delle competizioni sportive ;

- La manutenzione ordinaria per quanto concerne la mano d'opera, la custodia, sorveglianza e pulizia dell'impianto e le spese relative alle utenze sono a carico del Concessionario.

- Il Concessionario inoltre dovrà garantire il rispetto di tutte le regole stabilite dal presente regolamento, l'applicazione di tariffe conformi, nelle quali è compreso anche l'eventuale canone di pubblicità, a quelle stabilite dall'Amministrazione Comunale e l'utilizzo pubblico degli impianti;

- Le tariffe per l'uso degli impianti da parte di soggetti diversi dal gestore, devono essere versate alla Società che gestisce l'impianto. Ogni semestre i Concessionari dovranno presentare il rendiconto economico dell'attività all'Amministrazione Comunale.

Art. 17

Per l'assegnazione in gestione l'Amministrazione Comunale procederà a promulgare apposito bando di gara e, in caso di più richieste relative ad un unico impianto, provvedere a stilare una graduatoria, in base ai seguenti criteri di priorità elencati nell'ordine:

1) Requisiti di carattere tecnico-economico;

- 2) Titolo sportivo;
 - 3) Omogeneità fra le caratteristiche dell'impianto e l'attività del soggetto richiedente;
 - 4) Consistenza dell'impegno nel settore della promozione sportiva e in particolare dell'attività giovanile;
 - 5) Precedenti esperienze di rapporti concessori e di gestione di impianti simili.
- A parità di punteggio fra più soggetti richiedenti sarà data la precedenza ai soggetti partecipanti a Campionati Ufficiali delle varie Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva .

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

Art. 18

Per le attività motorio-ricreative e di muscolazione, indipendentemente dall'assolvimento delle formalità indicate nei precedenti articoli, le Società e i Gruppi Sportivi affiliati al CONI e gli Enti di Promozione Sportiva che ricevono gli impianti in uso o gestione, devono possedere i seguenti requisiti richiesti dalla normativa vigente:

- a) Polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi connessi con lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo in uso o in gestione;
- b) Utilizzazione e presenza costante di istruttori provvisti di diploma ISEF; e) Utilizzazione di un responsabile sanitario;
- d) Presenza di un responsabile accompagnatore (dirigente o allenatore) della Società, Associazione, Federazione o Ente che ha in uso o in gestione l'impianto. Il nome della persona incaricata deve essere indicato nella richiesta scheda organizzativa.
- e) Rilascio ai propri soci, atleti, ecc, di un'apposita tessera di riconoscimento o da esibire su richiesta del personale comunale addetto. Tutti gli utenti che hanno sottoscritto la richiesta di concessione a titolo personale sono tenuti ad esibire il titolo di concessione.

Art. 19

I singoli cittadini, le Società, le Associazioni e i Gruppi Sportivi affiliati alle varie Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva si assumono ogni responsabilità per danni propri o a terzi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo in uso o in gestione.

Art. 20

I concessionari si assumono inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

Art. 21

I concessionari si intendono obbligati ad osservare e a fare osservare la maggiore

diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc, in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature e a terzi.

I concessionari sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente, che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone. In caso di mancata segnalazione sarà ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo concessionario che ha utilizzato la struttura.

Art. 22

I concessionari dovranno rifondere all'Amministrazione Comunale tutti i danni provocati all'impianto e alle attrezzature, nella misura che sarà stabilita dal l'Ufficio Tecnico Comunale, in dipendenza dall'uso dell'impianto durante la concessione in uso o in gestione.

A tale scopo, all'atto della concessione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società apposita dichiarazione di responsabilità, con l'impegno di rifondere gli eventuali danni provocati dal non corretto uso dell'impianto.

Art. 23

I concessionari si impegnano ad utilizzare gli impianti in modo diretto ed esclusivamente per le finalità per le quali è stata accordata la concessione. Nei rapporti con i terzi (Società, Associazioni, Privati) i concessionari devono attenersi a criteri di correttezza e buona fede, nonché al rispetto dei criteri e delle priorità descritti nell'articolo 12 della presente convenzione. Pertanto, per nessun motivo e in nessuna forma, i concessionari potranno consentire l'uso, anche parziale e/o gratuito, degli impianti a terzi, senza previo accordo con l'Ufficio Comunale competente, pena l'immediata decadenza della concessione; in ogni caso il concessionario dovrà dare preventiva informativa all'UTC delle richieste di utilizzazione presentate dalle diverse società o associazioni.

Art. 24

In caso di manifestazioni pubbliche i Concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese a:

- 1) A compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S. ed eventualmente da altre autorità competenti, per il regolare svolgimento delle manifestazioni e a predisporre i servizi necessari previsti dalla Legge. Questi servizi dovranno essere assicurati per tutto il periodo della manifestazione e fino a quando l'impianto non sarà chiuso.
- 2) Ad assicurare i servizi di vendita dei biglietti e di controllo degli ingressi in caso di manifestazioni a pagamento;
- 3) A provvedere al servizio sanitario.

Art. 25

Ai Concessionari è fatto obbligo di assumersi ogni responsabilità, esonerando l'Amministrazione Comunale, per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo, prima, durante e dopo la manifestazione e per danni a persone o cose, in dipendenza dell'uso

dell'impianto nel periodo sopra specificato anche da parte del pubblico.

Art. 26

L'inadempimento degli obblighi da parte del concessionario determina la revoca della concessione. L'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di revocare la concessione, in tutto o in parte, per motivi di pubblico interesse, senza che il Concessionario possa eccepire o pretendere qualcosa a qualsiasi titolo.

MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI

Art. 27

Gli impianti sono sottoposti a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione, a discrezione da parte degli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale, che esercitano anche funzioni di controllo per la salvaguardia delle finalità pubbliche legate all'utilizzo degli impianti.

Art. 28

Il Comune ha ampia facoltà di provvedere, nel modo che ritiene più adeguato, alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature da parte del Concessionario. I Concessionari sono tenuti a fornire agli incaricati comunali alla vigilanza e al controllo la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti necessari ed esibendo la richiesta documentazione. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di diritti che possano competere al Comune, i Concessionari devono immediatamente informarsi alle decisioni dell'incaricato comunale alla vigilanza e al controllo.

Art. 29

Per le manifestazioni, sia di carattere sportivo che extrasportivo, che prevedono l'installazione di particolari attrezzature assenti nell'impianto, il Concessionario dovrà presentare all'Amministrazione Comunale apposita richiesta di autorizzazione e in caso di accoglimento, dovrà provvedere alla fornitura, montaggio e smontaggio a propria cura e spese. Tutto questo dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile, immediatamente prima e dopo lo svolgimento della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le altre attività. Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature dovranno svolgersi sotto il controllo del personale dell'Amministrazione Comunale, per valutare eventuali danni arrecati a persone o cose durante queste operazioni, di cui il Concessionario è tenuto a rispondere.

Art. 30

L'Amministrazione Comunale si riserva di emettere delle tessere di servizio per il libero accesso a tutti gli impianti sportivi comunali, in favore del personale addetto agli impianti, con compiti di controllo e di sorveglianza. I Concessionari dovranno concedere libero accesso agli impianti al personale munito di tessera di riconoscimento.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

Negli impianti sportivi comunali è vietata la pubblicità con qualsiasi mezzo, se non preventivamente autorizzata e su spazi appositamente indicati dai competenti uffici comunali. In ogni caso i cartelloni pubblicitari non dovranno essere installati in zone accessibili al pubblico, dovranno essere di materiale non contundente, non infiammabile e tali da non poter essere divelti e utilizzati come armi improprie.

Art. 32

Qualora siano previste riprese radio-televisive di manifestazioni che si svolgono all'interno di impianti sportivi comunali, il Concessionario è tenuto a richiedere apposita autorizzazione all'ufficio competente.

Art. 33

L'Amministrazione Comunale, ed il personale addetto agli impianti sportivi, non rispondono di eventuali ammanchi, o furti, che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e dei danni che dovessero derivare agli utenti o a terzi nello svolgimento delle attività sportive.

Art. 34

Le concessioni dei servizi di bar devono formare oggetto di appositi provvedimenti deliberativi da parte dell'organo comunale competente.

Art. 35

La trasgressione delle norme contenute nel presente regolamento o dei regolamenti interni ai singoli impianti, o delle disposizioni emanate in casi particolari dall'Ufficio Sport, comporteranno per i Concessionari la sospensione o la revoca della concessione.